

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI PROGETTI DI INVESTIMENTO DI VALENZA TERRITORIALE DI INIZIATIVA PUBBLICA SOVRACOMUNALE

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente avviso disciplina, in attuazione dell'articolo 7 ter della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), di seguito denominata legge, i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale a favore degli enti locali della Regione per la realizzazione di progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente avviso si intende:
 - a. per "**progetti di valenza territoriale**": progetti che hanno la finalità della valorizzazione territoriale e ricadono negli ambiti Ambientale, Innovazione sociale e Artistico, culturale, ricettivo e turistico;
 - b. per "**progetto**": progetto la cui titolarità è condivisa da più enti locali e costituito da più interventi, con un capofila individuato;
 - c. per "**intervento**": la misura minima di investimento in capo a ciascun ente locale che, insieme a uno o più interventi collegati, costituisce un progetto;
 - d. per "**ente locale**": i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, le Comunità di montagna, la Comunità collinare e le Comunità (LR 9 gennaio 2006, n. 1 e ss.mm.ii. e LR 29 novembre 2019, n. 21 e ss.mm.ii.);
 - e. per "**progetto integrato**": progetto afferente ad almeno due degli ambiti di cui all'art. 4 comma 1;
 - f. per "**soggetto capofila o capofila**": ente locale individuato quale capofila del progetto sulla base di un atto convenzionale libero nella forma;
 - g. per "**capofila tecnico**": ente locale individuato quale capofila del progetto in virtù delle proprie competenze, senza essere qualificato come beneficiario;
 - h. per "**partner tecnico**": partecipante al progetto, in qualità di soggetto competente per materia, senza essere qualificato come beneficiario;
 - i. per "**beneficiario**": il soggetto identificato dal decreto di concessione come destinatario del contributo; titolare di uno o più interventi costituenti il progetto di iniziativa sovracomunale;
2. Per le definizioni delle attività edilizie ai fini del presente avviso, si rimanda all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

Articolo 3 Dotazione finanziaria

1. Per il perseguimento della finalità del presente avviso è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari ad euro 52.210.000,00 suddivisi in:
 - a. 32.210.000 anno 2023,
 - b. 10.000.000 anno 2024;
 - c. 10.000.000 anno 2025.
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.

Articolo 4 Interventi finanziabili

1. Sono finanziabili progetti di investimento di valenza territoriale riferiti ai seguenti ambiti e alle seguenti tipologie, quest'ultime da considerarsi a carattere indicativo e non esaustivo:

- a. ambito Ambientale: progetti di rigenerazione urbana, ambientale, paesaggistica e naturalistica; mobilità sostenibile; efficientamento/riqualificazione energetica; energie rinnovabili; comunità energetiche; contratti di fiume; biodiversità; economia circolare; difesa idrogeologica; risorse idriche; cambiamento climatico; connettività; digitalizzazione; miglioramento qualità dell'aria/rumore; green community;
 - b. ambito Innovazione sociale: hub & spoke polifunzionali; e-learning; servizi di prossimità; centri/piattaforme di partecipazione civica;
 - c. ambito Artistico culturale, ricettivo e turistico: conservazione e valorizzazione patrimonio materiale e immateriale; creazione percorsi culturali/religiosi; contenitori culturali; residenze artistiche;
2. I progetti devono essere di natura sovracomunale e prevedere investimenti nel territorio di ciascuno dei beneficiari.

Articolo 5 Soggetti beneficiari e requisiti generali

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente avviso gli enti locali della Regione, esclusivamente in forma associata, riuniti in un partenariato regolato da un atto convenzionale libero nella forma, che ne individua il capofila.
2. I Comuni ex capoluogo di Provincia possono partecipare ai progetti, anche in qualità di capofila, con un limite massimo del 30% dell'investimento complessivo finanziato.
3. Gli enti locali beneficiari devono essere proprietari o avere la disponibilità dei beni oggetto di intervento, o acquisirla entro la data di rendicontazione del progetto.
4. Gli enti locali beneficiari sono tenuti a mantenere i requisiti di cui al comma 3 per la durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
5. Gli enti locali beneficiari sono tenuti a garantire la manutenzione dei beni oggetto di finanziamento successiva alla realizzazione dell'intervento.
6. Le Comunità costituite ai sensi della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21, e le Comunità di montagna possono anche partecipare al progetto nella sola qualità di capofila tecnico o di partner tecnico del progetto, senza essere qualificate come beneficiari.

Articolo 6 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese di investimento, sostenute dai beneficiari successivamente all'invio della domanda, e riportate nella relazione illustrativa e nel quadro economico complessivo di cui alla domanda, imputabili e pertinenti alla realizzazione di ciascun intervento e consistenti, in via generale, in spese per lavori, servizi e forniture e spese tecniche nonché oneri per l'IVA, qualora rappresenti un costo per il beneficiario, secondo la disciplina di dettaglio di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 14/2002.
2. Le spese per acquisto di immobili, comprese le spese di esproprio, sono ammissibili nel limite massimo del 30% del costo totale del progetto.
3. La somma delle spese ritenute ammissibili determina la spesa ammessa; quest'ultima è fissata nel decreto di concessione e rileva sia ai fini della quantificazione del contributo regionale sia ai fini della rendicontazione totale del progetto finanziato.
4. Il limite minimo di spesa ammissibile della domanda di finanziamento a seguito dell'attività istruttoria di cui all'articolo 16 per ciascun progetto non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 1.000.000,00.
5. Sono ammissibili a contributo le seguenti categorie di spesa, riferite direttamente ai singoli interventi da attuare:
 - a. lavori, servizi e forniture in appalto;
 - b. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - c. lavori non in appalto;

- d. spese tecniche;
- e. spese per consulenze;
- f. spese per incentivi tecnici;
- g. imprevisti;
- h. IVA sui lavori, servizi e forniture e sugli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- i. IVA residua (per spese tecniche e per consulenze);
- j. accantonamenti di legge e indennizzi per interruzione pubblici servizi;
- k. espropri o acquisto immobili;
- l. spese per acquisizione a titolo oneroso della disponibilità di immobili (ad es. comodato, concessioni pluriennali, etc.).

Art. 7 Spese non ammissibili

1. Non sono ammesse spese correnti o di manutenzione ordinaria.
2. Non sono in ogni caso ammissibili a contributo le spese sostenute dal beneficiario a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, con società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero con coniuge, parenti e affini sino al secondo grado, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 8 Tipologia ed entità del contributo per il progetto

1. I contributi sono concessi al 100% della spesa ammessa per ciascun progetto, come accertata in fase istruttoria, al netto dell'eventuale cofinanziamento di cui all'articolo 9.
2. Il contributo regionale per ciascun progetto è comunque concedibile nei limiti massimi di seguito indicati, in funzione del numero di enti locali costituenti il partenariato:

a) partenariato costituito da due enti locali beneficiari	max 4.000.000,00 per progetto
b) partenariato costituito da tre enti locali beneficiari	max 6.000.000,00 per progetto
c) partenariato costituito da quattro o più enti locali beneficiari	max 8.000.000,00 per progetto
3. Nel caso vengano presentati progetti di valore superiore all'importo massimo concedibile di cui al comma 2, lettere a), b) e c), il capofila deve obbligatoriamente individuare gli interventi e/o le parti di interventi a cui intende sia destinato il contributo in modo che risulti chiaro ed evidente quali interventi o loro parti siano coperte dal contributo nei predetti limiti massimi.
4. I progetti sono finanziati sino ad esaurimento delle risorse disponibili salvo quanto previsto dal comma 4.
5. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo previsto al comma 1 a favore dell'ultimo progetto utilmente inserito in graduatoria, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al capofila che deve inviare una dichiarazione di accettazione del contributo entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, decorso inutilmente il quale il contributo si intende rinunciato. Nel caso di rinuncia espressa, non si dà luogo a ulteriore scorrimento della graduatoria e la posizione dell'ultimo progetto rimane salva agli effetti del comma 6.
6. I beneficiari, finanziati ai sensi del comma 4, per il tramite del capofila rendicontano la totalità della spesa ammessa a prescindere dal limite percentuale del contributo concesso.
7. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo progetto, non finanziato o finanziato solo parzialmente.

Articolo 9 Cofinanziamento

1. I soggetti di cui all'articolo 5 possono cofinanziare il progetto oggetto della domanda sostenendo parte della spesa con risorse proprie e/o di terzi soggetti privati.
2. Il cofinanziamento di cui al comma 1 è rilevante ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'articolo 17, secondo la disciplina recata dall'articolo medesimo.

Articolo 10 Cumulo di contributi

1. Ciascun progetto può essere oggetto di sovvenzioni pubbliche o private ulteriori rispetto a quelle contemplate dal presente avviso, purché non ricadenti sulle medesime spese.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario è tenuto a dichiarare l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo intervento con specificazione delle spese finanziate e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente avviso non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente avviso è conseguentemente rideterminato.

Articolo 11 Domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo predisposta secondo il facsimile pubblicato sul sito istituzionale della Regione è presentata dal soggetto individuato quale capofila, indicando la compagine di enti locali che rappresenta.
2. Ciascun Comune può presentare **una sola** domanda di contributo in qualità di capofila. Le Comunità e le Comunità di montagna possono presentare fino ad un massimo di **tre** domande di contributo in qualità di capofila o capofila tecnico.
3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
 - a. la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante, in particolare, i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5 punti 3, 4, 5;
 - b. le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e di conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 26, sottoscritte dal legale rappresentante o altro soggetto munito di procura.
4. La domanda è integrata da:
 - a. relazione illustrativa:
 - I. del progetto proposto che evidenzi il ruolo e le attività a carico di ciascun ente locale partecipante, descriva l'integrazione tra le attività di ciascuno con riguardo a obiettivi e finalità del progetto nonché le ricadute attese a beneficio del territorio interessato comprensiva del cronoprogramma procedurale del progetto;
 - II. dei singoli interventi in capo a ciascun beneficiario.
 - b. quadro economico del progetto con evidenza della spesa per ciascun intervento a carico di ciascun beneficiario, in coerenza con quanto previsto all'art. 8 comma 3;
 - c. eventuale documentazione amministrativa attestante l'approvazione del livello di progettualità di ciascun intervento;
 - d. copia dell'atto di convenzionamento tra enti locali, se già sottoscritto, o impegno a convenzionarsi entro la data della concessione del contributo;
 - e. dichiarazione da parte di ciascuno dei beneficiari di avere la proprietà o la disponibilità dei beni oggetto di intervento, ovvero di impegnarsi ad acquisirne la proprietà o la disponibilità entro la data di rendicontazione del progetto;
 - f. dichiarazione di assunzione dell'onere della manutenzione successiva alla realizzazione dell'intervento da parte di ciascuno dei beneficiari;
 - g. dichiarazione di mantenimento del vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 32 comma 1 della LR 7/2000 da parte di ciascuno dei beneficiari.

5. Il fac-simile della domanda e dei documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 sono approvati successivamente all'adozione dell'avviso con decreto del Direttore del Servizio gestione fondi comunitari e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata.

Articolo 12 Presentazione della domanda

1. La domanda può essere presentata a decorrere dal giorno 07 agosto 2023 fino al 02 ottobre 2023 alla Direzione centrale finanze, Servizio Gestione fondi comunitari esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo finanze@certregione.fvg.it, indicando nell'oggetto della PEC la seguente dicitura: <<LR 14/2015, ART. 7 TER – AVVISO PROGETTI SOVRACOMUNALI 2023>>, seguita dalla denominazione del capofila richiedente.
2. La domanda di contributo è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente locale capofila ai sensi dell'articolo 65, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) con firma autografa allegando copia del documento di identità, oppure con firma digitale.
3. L'invio della domanda è un onere esclusivo del richiedente; resta esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non ne risulti possibile la trasmissione.
4. Tutte le successive comunicazioni verso l'Amministrazione regionale e gli Enti di decentramento regionale devono avvenire per il tramite del capofila e a mezzo di posta elettronica certificata.

Articolo 13 Esclusione delle domande di contributo

1. Non sono considerate ammissibili le domande di contributo:
 - a. Presentate prima dell'apertura o dopo la scadenza dei termini indicati dall'articolo 12, comma 1;
 - b. Presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 12, comma 1;
 - c. Prive di sottoscrizione o non sottoscritte con le modalità di cui all'art. 12, comma 2;
 - d. Progetti inferiori a euro 1.000.000,00.

Articolo 14 Comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Responsabile del procedimento provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

Articolo 15 Commissione di valutazione

1. Con provvedimento del Direttore generale è nominata un'apposita Commissione formata da almeno tre componenti dell'Amministrazione regionale, competenti nelle materie oggetto dell'avviso.
2. La Commissione opera senza alcun onere aggiuntivo gravante sulla dotazione finanziaria di cui all'articolo 3.

Articolo 16 Istruttoria delle domande

1. Il Responsabile del procedimento verifica la regolarità e la completezza delle domande presentate e l'esistenza in capo al soggetto richiedente dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e dal presente avviso.
2. Qualora la domanda di contributo risulti irregolare o incompleta per cause diverse rispetto a quelle dell'art. 13, il Responsabile del procedimento comunica al capofila le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza e assegna un termine non superiore in ogni caso a quindici giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
3. Per ogni domanda la Commissione di cui all'articolo 15 esamina il progetto in esso contenuta e attribuisce i punteggi corrispondenti in applicazione dei criteri di cui all'articolo 17.

Articolo 17 Criteri di valutazione del progetto e degli interventi e criteri di priorità

1. Ai fini della valutazione del progetto e degli interventi e della formazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri:
 - a. Composizione del partenariato del progetto:
 - I. Numero degli enti locali beneficiari partecipanti al progetto;
 - II. Presenza di Comuni di piccola dimensione (<2000 abitanti).
 - b. Localizzazione degli enti locali beneficiari (zone montane, aree interne, aree svantaggiate) su cui si sviluppa il progetto.
 - c. Stato della progettualità, distinto tra Servizi e forniture e Lavori e opere pubbliche in funzione della prevalenza dal punto vista finanziario.
 - d. Qualità del progetto:
 - I. Chiarezza del ruolo dei singoli partecipanti al progetto (alto, medio, basso);
 - II. Definizione delle attività a carico di ciascun partecipante e integrazione delle attività nell'ambito del progetto complessivo (alto, medio, basso);
 - III. Definizione rispetto alle ricadute territoriali attese del progetto (alto, medio, basso).
 - e. Progetto integrato tra più ambiti (intersectorialità tra gli ambiti);
 - f. Cofinanziamento con risorse proprie o con risorse provenienti da privati;
 - g. Partecipazione al progetto da parte di partner tecnici, in qualità di soggetti competenti per materia esclusi i beneficiari dell'intervento;
 - h. Disponibilità di tutti i beni oggetto del progetto da parte dei beneficiari (già in fase di presentazione della domanda).
2. Nell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 si fa riferimento agli indicatori e ai relativi punteggi elencati nell'allegato A al presente avviso.
3. A parità di punteggio viene data priorità alla domanda pervenuta precedentemente in ordine di tempo.

Articolo 18 Graduatoria degli interventi ammissibili

1. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, con decreto del Responsabile del Procedimento, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata, sono approvati:
 - a. la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio dei progetti da finanziare, con l'importo del contributo rispettivamente assegnato, nonché dei progetti ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - b. l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità;
 - c. per ogni progetto ammesso sono indicati i beneficiari, con l'indicazione del contributo concedibile a ciascuno di essi per i relativi interventi.
2. Ai fini della successiva gestione del procedimento contributivo per ogni progetto ammesso è indicato l'Ente di decentramento regionale competente, con riferimento alla collocazione territoriale del soggetto capofila di ciascun progetto ammesso.
3. La pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale della Regione vale come comunicazione al capofila e ai singoli beneficiari di ammissione a contributo.

4. In caso di reperimento di nuove risorse, i progetti ammessi ma non finanziati verranno finanziati in base all'ordine di graduatoria.

Articolo 19 Concessione dei contributi

1. L'Ente di decentramento regionale richiede la documentazione sotto indicata, che deve essere trasmessa all'Ente medesimo, per il tramite del capofila, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione:
 - a. livello minimo dichiarato in fase di domanda: relazione o il progetto di ciascun intervento compreso nel progetto di valenza territoriale, munito dell'atto di approvazione da parte dell'ente locale beneficiario al livello massimo già conseguito, completo di computo metrico estimativo delle opere;
 - b. il cronoprogramma dell'intervento;
 - c. CUP definitivo (stampa dal sistema CIPE).
2. Entro il termine indicato al comma 1, il capofila dovrà comunicare alla Regione e all'Ente di decentramento regionale l'eventuale rinuncia totale al contributo. È ammessa la rinuncia parziale al contributo con riferimento ad uno o più interventi del progetto qualora tale modifica del progetto non incida sulla collocazione in posizione utile in graduatoria, approvata ai sensi dell'articolo 18.
3. A seguito dell'acquisizione della documentazione di cui al comma 1, entro 60 giorni viene adottato dall'Ente di decentramento regionale l'atto di concessione del contributo a favore di ciascun beneficiario, che dovrà contenere almeno i seguenti elementi: il totale della spesa ammessa, rilevante ai fini della rendicontazione del contributo, il quadro economico e il termine per l'esecuzione (avvio e conclusione degli interventi, rendicontazione), gli obblighi e i vincoli in capo al beneficiario.

Articolo 20 Varianti

1. Il beneficiario realizza l'iniziativa conformemente a quanto indicato nel progetto presentato e ammesso a finanziamento, alle categorie di spesa indicate all'articolo 6, comma 6, e agli importi ammessi al finanziamento come riportati nel decreto di concessione.
2. Durante il periodo di realizzazione del progetto il beneficiario può apportare modifiche che possono prevedere anche variazioni alle categorie di spesa del quadro economico approvato con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di appalti.
3. Le eventuali modifiche che prevedano anche variazioni alle categorie di spesa del quadro economico approvato devono comunque garantire il rispetto dei requisiti di ammissibilità e mantenere immutate la natura e la funzionalità definite nell'ambito del progetto stesso.
4. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, le modifiche ai singoli interventi che comportino variazioni uguali o superiori al 50% delle singole categorie di spesa devono essere comunicate a mezzo PEC dal beneficiario per il tramite del capofila all'Ente di decentramento regionale.

Articolo 21 Proroga alla conclusione degli interventi

1. Con riferimento al termine di inizio e fine degli interventi stabilito dal decreto di concessione di cui all'articolo 19, è ammessa la presentazione da parte del beneficiario per il tramite del capofila di istanza di proroga.
2. L'istanza di proroga di cui al comma 1, debitamente motivata, deve essere presentata all'Ente di decentramento regionale prima della scadenza del rispettivo termine stabilito dal decreto di concessione.

Articolo 22 Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo concesso è disposta come previsto dall'articolo 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14.

Articolo 23 Termini e modalità di rendicontazione

1. Il rendiconto deve essere presentato dal beneficiario per il tramite del capofila entro i termini stabiliti dal provvedimento di concessione all'Ente di decentramento regionale competente.
2. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario utilizza la modalità semplificata prevista per gli enti pubblici all'articolo 42 della LR 7/2000.
3. L'Ente di decentramento regionale competente può autorizzare l'utilizzo delle economie del contributo concesso, determinate alla conclusione dell'intervento, per interventi o opere complementari o attinenti al medesimo intervento previa richiesta del beneficiario per il tramite del capofila, da trasmettere entro il termine fissato per la rendicontazione.
4. La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto sarà resa disponibile sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata.

Articolo 24 Obblighi del beneficiario

1. Successivamente al decreto di concessione i beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
 - a. trasmettere una dichiarazione attestante le sovvenzioni eventualmente ottenute a finanziamento dell'intervento ai sensi dell'articolo 10, ulteriori rispetto al cofinanziamento di cui all'articolo 9, comma 1;
 - b. realizzare i lavori conformemente all'intervento ammesso a contributo;
 - c. rispettare i termini previsti dal presente avviso;
 - d. rispettare i termini di inizio e di fine lavori fissati nel decreto di concessione salvo richiesta di proroga;
 - e. essere titolare del diritto di proprietà o poter comunque disporre dei beni oggetto di intervento entro la data di rendicontazione del progetto;
 - f. presentare la rendicontazione della spesa entro i termini indicati nel decreto di concessione;
 - g. mantenere i vincoli di destinazione degli immobili oggetto della contribuzione regionale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 7/2000, dalla data di ultimazione dei lavori dell'intervento edilizio. Il mancato rispetto delle disposizioni comporta la revoca o la rideterminazione del contributo ai sensi del Titolo III, Capo II della legge regionale 7/2000;
 - h. esporre sui luoghi di cantiere un cartello che riproduca lo stemma della Regione con la dicitura <<Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia>> e indichi la L.R. 14/2015 e l'entità del finanziamento, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, della L.R. 14/2002;
 - i. consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 25;
 - j. rispettare il divieto generale di contribuzione nei casi previsti all'articolo 31 della legge regionale 7/2000;
 - k. utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale e gli Enti di decentramento regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 4;
 - l. garantire la manutenzione dei beni oggetto dell'intervento.

Articolo 25 Ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del vincolo di destinazione possono essere disposte ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Articolo 26 Revoca e rideterminazione del contributo

1. Il contributo è revocato in caso di accertamento del verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
 - a. progetto non realizzato;
 - b. mancato raggiungimento delle finalità del progetto;

- c. impossibilità di adottare il decreto di approvazione della rendicontazione entro 12 mesi dalla data di presentazione della relativa documentazione, per causa imputabile al beneficiario.
2. Il contributo è rideterminato in caso di accertamento del verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
 - a. in sede di rendicontazione, della realizzazione del progetto in forma ridotta ma con il mantenimento delle finalità previste;
 - b. in ogni tempo, del mancato mantenimento del vincolo di destinazione di cui all'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
3. Qualora gli altri contributi, finanziamenti, incentivi comunque denominati ottenuti per il medesimo intervento, sommati al finanziamento regionale e al cofinanziamento coperto con fondi propri del beneficiario, superino la spesa effettivamente sostenuta, il finanziamento regionale sarà conseguentemente rideterminato in sede di rendicontazione.
4. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
5. La rideterminazione del contributo comporta la restituzione di somme già erogate in eccedenza rispetto al contributo rideterminato, maggiorata degli interessi legali con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Articolo 27 Comunicazioni ed informazioni

1. Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata.
2. Eventuali modifiche ed integrazioni al presente avviso sono approvate con decreto del direttore del Servizio Gestione fondi comunitari.
3. Responsabili del procedimento:
 - a. Per la fase istruttoria fino all'approvazione della graduatoria: arch. Lino Vasinis, direttore del Servizio gestione fondi comunitari Direzione centrale finanze.
 - b. Per la fase di gestione del procedimento contributivo dall'assunzione dell'atto di concessione successivo all'approvazione della graduatoria: i nominativi saranno indicati nei decreti di concessione.

Articolo 28 Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente avviso, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 14/2002.

ALLEGATO A riferito all'articolo 17 dell'avviso
Criteria, indicatori e punteggi di valutazione

CRITERIO	PUNTEGGIO		NOTE
a) Composizione del partenariato del progetto			MASSIMO 5 punti
a.1 Numero degli enti locali beneficiari partecipanti al progetto	Due soggetti: Tre soggetti: Più di 3 soggetti:	punti 1 punti 2 punti 3	
a.2 Presenza di Comuni di piccola dimensione (< 2000 abitanti)	Per ogni Comune di piccola dimensione:	punti 0,5	Punteggio cumulabile MASSIMO 2 punti
b) Localizzazione degli enti locali beneficiari			MASSIMO 4 punti
b.1 zone montane, aree interne, aree svantaggiate	Punti 0,5 per ciascuna categoria e per ciascun beneficiario		Punteggio cumulabile MASSIMO 4 punti
c) Stato della progettualità (riferito al livello di progettazione della maggioranza degli interventi, ad esclusione del sotto-criterio c.1*) * in caso di parità nel numero di interventi si attribuisce il punteggio più favorevole			MASSIMO 12 punti
c.1 Convenzione relativa alla progettualità oggetto della domanda già stipulata all'atto della presentazione della domanda		punti 3	
c.2 Progetto già parzialmente finanziato e/o realizzato per il quale si richiede il completamento		punti 3	
Progetto di servizi e forniture (se prevalente dal punto vista finanziario)			Punteggi alternativi
c.3.1 Beni e servizi inseriti nel programma acquisti beni e servizi approvato (di importo > 40.000 euro) d.lgs.36/2023 e art. 21 D.lgs. 50/2016		punti 3	
c.3.2 Progetto in unica fase del servizio/fornitura approvato		punti 6	
Progetto di lavori e opere pubbliche (se prevalente dal punto di vista finanziario)			
SE APPLICABILE D.LGS. 50/2016:			Punteggi alternativi
c.4.1 Progetto di fattibilità tecnica ed economica		punti 2	
c.4.2 Progetto definitivo		punti 4	
c.4.3 Progetto esecutivo		punti 6	
SE APPLICABILE D.LGS. 36/2023:			Punteggi alternativi
c.5.1 Documento di indirizzo alla progettazione		punti 2	
c.5.2 Fattibilità		punti 4	
c.5.3 Esecutivo		punti 6	
d) Qualità del progetto			MASSIMO 18 punti
d.1 Chiarezza del ruolo dei singoli partecipanti al progetto	Alto Medio Basso	punti 6 punti 4 punti 2	Accertamento della sussistenza di un livello adeguato di chiarezza e sintesi nell'esplicitazione dei ruoli di ciascuno degli enti partecipanti al progetto, di come siano collegati e delle loro possibili interazioni
d.2 Definizione delle attività a carico di ciascun partecipante e integrazione delle attività	Alto Medio Basso	punti 6 punti 4 punti 2	Accertamento della sussistenza di analiticità e sistematicità nella descrizione delle attività dei singoli beneficiari che dimostri un livello soddisfacente di

			<i>comprensione e coerenza dell'apporto di ciascuno al progetto complessivo</i>
d.3 Definizione rispetto alle ricadute territoriali attese del progetto	Alto Medio Basso	punti 6 punti 4 punti 2	<i>Accertamento della sussistenza di un livello adeguato di analiticità, coerenza e chiarezza nella descrizione sintetica dei risultati complessivi del progetto in termini di ricadute territoriali nell'area complessivamente interessata rispetto ai fabbisogni individuati</i>
e) Progetto integrato tra più ambiti			MASSIMO 1 punto
e.1 Intersettorialità tra gli ambiti (SI/NO)	SI	punti 1	
f) Cofinanziamento con risorse proprie o con risorse provenienti da privati			MASSIMO 3 punti
f.1 Percentuale di cofinanziamento	fino al 10% fino al 20% oltre al 20%	punti 1 punti 2 punti 3	
g) Partecipazione al progetto da parte di partner tecnici, in qualità di soggetti competenti per materia esclusi i beneficiari dell'intervento			MASSIMO 2 punti
g.1 Presenza di accordi di collaborazione		punti 2	
g.2 Impegno alla stipula di accordi di collaborazione		punti 1	
g.3 Adesione all'intervento di partner pubblici e privati che si impegnano a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del progetto		punti 0,5	
h) Disponibilità di tutti i beni oggetto del progetto da parte dei beneficiari (già in fase di presentazione della domanda)			MASSIMO 3 punti
h.1 Disponibilità di tutti i beni oggetto del progetto da parte dei beneficiari (già in fase di presentazione della domanda)		punti 3	